

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 27 agosto 2019, n. 107

Decisione UE 2015/789 s.m.i . art. 9 comma 2.

Riconoscimento del terzo “sito indenne” dal batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* per l’impresa SOCIETÀ AGRICOLA BIO GIANCOLA & LEGGIERO S.R.L. esercente l’attività vivaistica di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nelle zone delimitate del territorio della Regione Puglia.

Il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche e integrazioni.

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della *Xylella fastidiosa* e s.m.i.

Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018 che modificano la Decisione di Esecuzione (UE) n. 789/2015 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 “Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

Vista la DGR n. 1890 del 24/10/2018 con la quale sono state approvate le azioni di contrasto alla diffusione di *Xylella fastidiosa* per il periodo 2018-2019.

Visto l’art. 99 della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 67 di modifica alla Legge Regionale 29 marzo 2017 n. 4.

Vista la Determinazione n. 3 del 16/01/2019 (pubblicata sul BURP n. 8 del 24/01/2018) “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53* di cui alla DDS 674/2018”

Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.

Vista la D.D.S. del 20 giugno 2018 n. 414 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali del genere *vitis* nelle zone delimitate dall’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* del territorio della regione Puglia e modifica del protocollo tecnico di termoterapia” e s.m.i.

Vista la D.D.S. del 13 luglio 2018 n. 591 “Disposizioni per la movimentazione di piante di olivo delle varietà “Leccino” e “FS17” nelle zone delimitate per l’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.

Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone delimitate per l’organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S. dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”.

Considerato che, l’art. 9 comma 1 della Decisione (UE) n. 789/2015 s.m.i., vieta lo spostamento all’esterno delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate elencate nell’allegato I della suddetta Decisione e s.m.i., che sono state coltivate per almeno una parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata;

Considerato che il successivo art. 9 comma 2 della richiamata Decisione, in deroga a quanto in precedenza vietato, stabilisce che detti spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un sito in cui “sono soddisfatte tutte le condizioni” riportate dal punto a) al punto h);

Vista la D.D.S. n. 31 del 06 marzo 2019 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” da *Xylella fastidiosa*” per i soggetti iscritti al R.U.P. e già autorizzati all’esercizio dell’attività vivaistica nelle zone delimitate del territorio della Regione Puglia”, che definisce le caratteristiche tecniche delle strutture e le procedure di gestione delle stesse, nonché le procedure per la movimentazione, l’imballaggio e la tracciabilità dei vegetali appartenenti alle piante specificate prodotte all’ interno delle zone delimitate da *Xylella fastidiosa*, in siti riconosciuti indenni ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015 e s.m.i.

Rilevato, altresì, che con detto atto è stato disposto di allineare dette procedure a quelle eventualmente più stringenti all’esito della pubblicazione a cura del MIPAAFT dei “Requisiti tecnici di un sito indenne da *Xylella fastidiosa*”.

Vista la Nota Tecnica del MIPAAFT del 29/03/2019 prot. n. 15258 relativa alla definizione dei “requisiti di un sito di produzione indenne da *Xylella fastidiosa* ai sensi dell’articolo 9 della Decisione (UE) 789/2015”.

Rilevato che quanto disposto dal MIPAAFT è stato sostanzialmente già recepito nella D.D.S. n. 31/2019, eccezione fatta per la larghezza della fascia di rispetto di tre metri perimetrale alla serra, da tenere pulita e priva di qualsiasi vegetazione infestante e/o di altra natura, rispetto alla fascia di un metro definita nell’atto regionale. Al riguardo la circolare ministeriale dà facoltà alle singole regioni di concedere specifiche deroghe.

Rilevato che detta disposizione nazionale (fascia di tre metri) è più stringente e quindi più cautelativa, ai fini della protezione dagli attacchi del vettore, rispetto a quella regionale, quindi da doverne richiedere l’applicazione ed il rispetto.

Rilevato che, tuttavia, là dove il complesso serricolo è già realizzato ed autorizzato all’esercizio ordinario, ed è dotato di spazi fisici non sufficienti a consentire il rispetto di detto requisito è possibile consentire la realizzazione della fascia di rispetto con larghezza inferiore ai tre metri.

Richiamato il D.lgs. 214/05, in particolare l’art. 18 che recita: “Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all’articolo 15”.

Vista la domanda presentata dall’impresa **Società Agricola F.lli Giancola & Leggiero s.s.** all’Ufficio di Bari della Sezione Osservatorio Fitosanitario, **prot. 5166 del 17/04/2019**, intesa ad ottenere, ai sensi del

comma 2 dell'art.9 della Decisione (UE) n.789/2015, l'autorizzazione in deroga alla produzione vivaistica e commercializzazione all'ingrosso di piante specificate orticole ed al riconoscimento del sito indenne da *Xylella fastidiosa* in località Contrada L'Assunta – Monopoli (BA) al Fg. 110 P.IIa 37, per le serre ivi presenti e riportate nella planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante.

Visto l'esito del monitoraggio eseguito da ARIF (prot. n. 9455 in data 24/07/2019), nell'area buffer di 100 m intorno alle strutture produttive (serre) da autorizzare come sito indenne, che ha confermato l'assenza di *Xylella fastidiosa*.

Visti gli esiti dell'Ispezione Ufficiale di cui al verbale in data 25/07/2019, svolto dagli Ispettori Fitosanitari che hanno rilevato alcune peculiarità tecniche ostative al riconoscimento di sito indenne, prescrivendo all'impresa vivaistica i dovuti adeguamenti.

Vista la PEC dell'impresa del 05/08/2019, con la quale ha comunicato di aver adempiuto alle prescrizioni fitosanitarie di cui al predetto verbale ed ha richiesto una seconda ispezione ufficiale.

Visti l'esito favorevole dell'Ispezione Ufficiale di cui al verbale del 07/08/2019, svolto dagli Ispettori Fitosanitari – Ufficiali di Polizia Giudiziaria dott. Vitantonio Fornarelli e dott. Domenico Rinaldi, con il quale è stato accertato il rispetto di tutte le condizioni dal punto a) al punto h) di cui all'art. 9 c.2 della Decisione n.789/2015 per il riconoscimento di sito indenne, unitamente alle prescrizioni fitosanitarie di cui alla D.D.S. n. 31 del 06.03.2019 che hanno rilevato alcune peculiarità tecniche ostative al riconoscimento di sito indenne, prescrivendo all'impresa vivaistica i dovuti adeguamenti.

Vista la PEC dell'impresa Società Agricola Bio Giancola & Leggiero Srl, con la quale ha comunicato l'ampliamento della superficie produttiva aziendale ed il subentro nella conduzione delle superfici agricole presenti sul Fgl. 110 p.IIa 37 di Monopoli con le relative strutture (serre) ivi presenti – giusto contratto di affitto del 03/06/2019;

Accertato che la suddetta impresa vivaistica risulta già autorizzata con D.D.S. n.110 del 20/03/2018 all'attività di produzione vivaistica e commercializzazione di piante e materiale di propagazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 214/2005, iscritta al RUP con l'identificativo codice alfanumerico **16BA0755** e al registro fornitori con numero **BA0037/ORT**, con centro aziendale in agro di Monopoli in C.da L'Assunta e riportato in catasto al Fgl. 110 p.IIa 65 e che quanto richiesto ricade nell'ambito del sito già autorizzato all'esercizio di produzione e commercializzazione all'ingrosso.

Considerato che il presente provvedimento ha carattere esclusivamente fitosanitario, circoscritto esclusivamente all'attività di sito indenne e che il titolare dell'attività ha l'obbligo di acquisire preventivamente all'avvio dell'esercizio di produzione e commercializzazione all'ingrosso le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

Visto l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

PROPONE di:

- **prendere atto** della nota prot. n. 9466 in data 24/07/2019 dell'ARIF;
- **prendere atto** del verbale ispettivo del 25/07/2019 e 07/08/2019 col quale si propone parere favorevole al riconoscimento di "sito indenne" per le strutture produttive riportate in catasto al **Fgl. 110 p.IIa 37**;

- **riconoscere, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Decisione 789/2015 e s.m.i. e della D.D.S. 31/2019, "sito indenne"** dal batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, le strutture produttive protette in **agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da L'Assunta** e riportate in catasto al **Fgl. 110 p.la 37 (allegato 1)** già considerata all'atto dell'iscrizione, per una superficie protetta utilizzata di **mq. 4.603**, condotta dall'impresa vivaistica **Società Agricola Bio Giancola & Leggiero s.r.l.**, iscritta al RUP con l'identificativo **16BA0755** e al registro fornitori con numero **BA0037/ORT**, con centro aziendale autorizzato in località C.da L'Assunta, Monopoli (BA);
- **autorizzare** l'impresa, ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, all'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di **piante specificate orticole (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena)**, esclusivamente e tassativamente prodotte nel sito indenne come sopra individuato;
- **vietare** l'utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa, non riconosciute quali "siti indenni" per la produzione anche parziale, rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
- **autorizzare** l'impresa all'uso del Passaporto (artt. 25-26 del D. Lgs 214/05) per le piante specificate in precedenza elencate;
- **disporre** l'obbligo dell'utilizzo della procedura informatica "monitoraggio vivai" disponibile sul portale web istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it> per:
 - censire telematicamente le strutture produttive in deroga all'art. 9 comma 2 della Decisione n.789/2015, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel sito indenne e la relativa movimentazione con cadenza giornaliera;
 - richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale il campionamento ufficiale dei vegetali, preventivamente alla commercializzazione delle piante specificate elencate in precedenza;
- **attenersi**, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni fornite al riguardo dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n.876 del 09/04/2019 (**allegato 2**);
- **disporre** che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto, la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla scadenza;
- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate" così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 "Procedure per il riconoscimento di "sito indenne";
- **stabilire** che in occasione del primo rinnovo della presente autorizzazione, tenuto conto delle prescrizioni impartite dalla nota tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019, la ditta dovrà ampliare a tre metri la fascia di rispetto sulla quale non dovrà svilupparsi alcuna vegetazione infestante e/o di altra natura anche se interessante proprietà di terzi;
- **stabilire** che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
- **disporre** inoltre che, dovendo essere preservato il territorio regionale dalla diffusione della batteriosi *Xylella fastidiosa* e salvaguardata l'economia rurale (artt 500 e 650 c.p.), la presente autorizzazione in deroga (comma 2 art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015) è rilasciata con specifica clausola di salvaguardia risolutiva che prevede la revoca della presente autorizzazione, senza avvio del relativo procedimento amministrativo, in conseguenza dell'avvenuta verbalizzazione, da parte degli Ispettori Fitosanitari (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) o dell'Autorità giudiziaria competente, del mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni/prescrizioni impartite;

- **disporre** che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l'impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant'altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso, nonché adeguarsi alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
- **disporre** che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso;
- **richiamare** le implicazioni che l'eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della salute delle piante, pericolosa all'economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
- **stabilire** che la presente autorizzazione di "sito indenne" verrà comunicata alla Ditta interessata, al MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio, per quanto di competenza a seguito del rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 9 comma 2 della Decisione 789/2015 smi;
- **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

**Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

*Il Responsabile della P.O.
(dott. Vitantonio Fornarelli)*

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

VISTO l'art.32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale dell'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2015;

VISTA la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di Direzione;

VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 con la quale è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere" al Dott. Vitantonio Fornarelli;

VISTA la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90;

VISTO l'art. 21 bis della Legge 241/90;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA di:

- **prendere atto** e di approvare quanto riportato in premessa;
- **prendere atto** della nota prot. n. 9466 in data 24/07/2019 dell'ARIF;
- **prendere atto** del verbale ispettivo del 25/07/2019 e 07/08/2019 col quale si propone parere favorevole al riconoscimento di "sito indenne" per le strutture produttive riportate in catasto al **Fgl. 110 p.Ila 37**;
- **riconoscere, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Decisione 789/2015 e s.m.i. e della D.D.S. 31/2019, "sito indenne"** dal batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, le strutture produttive protette in **agro di Monopoli (zona Cuscinetto) alla c.da L'Assunta** e riportate in catasto al **Fgl. 110 p.Ila 37 (allegato 1)** già considerata all'atto dell'iscrizione, per una superficie protetta utilizzata di **mq. 4.603**, condotta dall'impresa vivaistica **Società Agricola Bio Giancola & Leggiero s.r.l.**, iscritta al RUP con l'identificativo **16BA0755** e al registro fornitori con numero **BA0037/ORT**, con centro aziendale autorizzato in località C.da L'Assunta, Monopoli (BA);
- **autorizzare** l'impresa, ai sensi del comma 2 dell'art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015, all'esercizio dell'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di **piante specificate orticole (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena)**, esclusivamente e tassativamente prodotte nel sito indenne come sopra individuato;
- **vietare** l'utilizzo di eventuali altre strutture presenti nella sede operativa, non riconosciute quali "siti indenni" per la produzione anche parziale, rispetto al ciclo di vita, delle piante specificate elencate in precedenza;
- **autorizzare** l'impresa all'uso del Passaporto (artt. 25-26 del D. Lgs 214/05) per le piante specificate in precedenza elencate;
- **disporre** l'obbligo dell'utilizzo della procedura informatica "monitoraggio vivai" disponibile sul portale web istituzionale <http://www.emergenzaxylella.it> per:
 - censire telematicamente le strutture produttive in deroga all'art. 9 comma 2 della Decisione n.789/2015, comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti nel sito indenne e la relativa movimentazione con cadenza giornaliera;
 - richiedere, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi, alla Sezione Osservatorio Fitosanitario Regionale il campionamento ufficiale dei vegetali, preventivamente alla commercializzazione delle piante specificate elencate in precedenza;

- **attenersi**, per quanto riguarda il protocollo diagnostico, alle indicazioni fornite al riguardo dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale con nota prot. n.876 del 09/04/2019 (**allegato 2**);
- **disporre** che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto, la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla scadenza;
- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
- **disporre** il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 "Procedure per il riconoscimento di "sito indenne";
- **stabilire** che in occasione del primo rinnovo della presente autorizzazione, tenuto conto delle prescrizioni impartite dalla nota tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019, la ditta dovrà ampliare a tre metri la fascia di rispetto sulla quale non dovrà svilupparsi alcuna vegetazione infestante e/o di altra natura anche se interessante proprietà di terzi;
- **stabilire** che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
- **disporre** inoltre che, dovendo essere preservato il territorio regionale dalla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa e salvaguardata l'economia rurale (artt 500 e 650 c.p.), la presente autorizzazione in deroga (comma 2 art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015) è rilasciata con specifica clausola di salvaguardia risolutiva che prevede la revoca della presente autorizzazione, senza avvio del relativo procedimento amministrativo, in conseguenza dell'avvenuta verbalizzazione, da parte degli Ispettori Fitosanitari (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) o dell'Autorità giudiziaria competente, del mancato rispetto anche di una sola delle disposizioni/prescrizioni impartite;
- **disporre** che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l'impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant'altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso, nonché adeguarsi alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
- **disporre** che il presente provvedimento, avendo carattere esclusivamente fitosanitario, obbliga il titolare ad acquisire le preventive autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente ove previste e necessarie per l'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso;
- **richiamare** le implicazioni che l'eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della salute delle piante, pericolosa all'economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
- **stabilire** che la presente autorizzazione di "*sito indenne*" verrà comunicata alla Ditta interessata, al MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio, per quanto di competenza a seguito del rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 9 comma 2 della Decisione 789/2015 smi;
- **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 8 facciate, vidimate e timbrate e dall' allegato 1 composto da 2 pagine, e dall'allegato 2 composto da 4 pagine è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Copia sarà inviata all'Assessore Regionale all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dr. Giuseppe TEDESCHI)